



Federazione
Motociclistica
Italiana

Gruppo Commissari di Gara



Settore Ufficiali di Gara

Regolamento Gruppo Commissari di Gara

Approvato dal Consiglio Federale del 20/02/2025 con deliberazione n. 30
e dalla Giunta Nazionale del CONI del 29/10/2025 con deliberazione n. 299.
Pubblicazione sul sito federale: 19/11/25.



Sommario

TITOLO I – IL SETTORE UFFICIALI DI GARA.....	3
Art. 1 - Istituzione, scopi e finalità	3
Art. 2 - Ufficiali di Gara: Commissari di Gara e Direttori di Gara.....	3
TITOLO II – GRUPPO COMMISSARI DI GARA	4
Art. 3 - Istituzione, scopi e finalità	4
Art. 4 - Presidente del GCG	4
Art. 5 - Consiglio Direttivo GCG	5
Art. 6 - Fiduciari Regionali.....	6
TITOLO III – COMMISSARI DI GARA.....	7
Art. 7 - Il ruolo del Commissario di Gara	7
Art. 8 - Designazione.....	7
Art. 9 - Obblighi, funzioni di servizio, compiti e responsabilità	7
Art. 10 - Formazione e aggiornamento	10
Art. 11 - Diritti e doveri	10
Art. 12 - Competenza e provvedimenti di demerito tecnico	11
Art. 13 - Commissari Benemeriti	11
TITOLO IV – L’ALBO CDG	12
Art. 14 - Struttura dell’Albo	12
Art. 15 - Prima iscrizione: requisiti e bandi di ammissione ai corsi	12
Art. 16 – Rinnovo iscrizione	13
Art. 17 - Status di iscrizione	13
Art. 18 - Classificazione dei Commissari di Gara.....	13
Art. 19 - Qualifica Expert.....	14
Art. 20 - Commissario Sportivo	14
Art. 21 - Commissario Tecnico.....	15
Art. 22 - Commissario Fonometrista	15
Art. 23 - Arbitro Speedway	16
Art. 24 - Cancellazione dall’Albo	16
TITOLO V – NORME FINALI E DI RINVIO	17
Art. 25 - Norme finali e di rinvio.....	17

TITOLO I – IL SETTORE UFFICIALI DI GARA

Art. 1 - Istituzione, scopi e finalità

1. Il Settore Ufficiali di Gara è un'articolazione interna della Struttura Federale Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana, istituita allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni motociclistiche disputate sul territorio nazionale e al fine di assicurare il rispetto delle norme e dei regolamenti tecnici e sportivi emanati dalla FMI, secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.
2. Il Settore Ufficiali di Gara opera autonomamente, sotto la vigilanza del Consiglio Federale della FMI, per quanto concerne:
 - a) l'organizzazione generale del Settore
 - b) il reclutamento, l'inquadramento, la qualificazione, la formazione e la designazione degli Ufficiali di Gara
 - c) la competenza sulla valutazione tecnica sugli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle specifiche attività di competenza.

Art. 2 - Ufficiali di Gara: Commissari di Gara e Direttori di Gara

1. Sono Ufficiali di Gara della FMI, secondo quanto prescritto dall'art. 9 dello Statuto federale:
 - a) I Commissari di Gara - riuniti nel Gruppo Commissari di Gara (GCG)
 - b) I Direttori di Gara - riuniti nel Gruppo Direttori di Gara (GDG).
2. I Commissari di Gara e i Direttori di Gara esercitano poteri, funzioni e compiti rispettivamente assegnati al GCG e al GDG in base alle prescrizioni statutarie di cui all'art. 9 dello Statuto federale.
3. Gli Ufficiali di Gara sono tesserati alla FMI ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c) ed iscritti al rispettivo Albo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 7 dello Statuto federale. Sussistendo i requisiti prescritti dallo Statuto e dai Regolamenti, ricevono apposita tessera identificativa per ciascuna stagione sportiva attestante il tesseramento e l'iscrizione all'Albo.
4. Agli Ufficiali di Gara è precluso il tesseramento attraverso un Moto Club affiliato o attraverso il Moto Club d'Italia nonché lo svolgimento di attività agonistica in ambito federale. In ossequio al ruolo di garanzia rivestito nell'ordinamento federale, agli Ufficiali di Gara è pertanto inibito il rilascio di Licenza restando invece consentita, nell'ambito delle specifiche funzionalità a questi assegnate, l'attività di allenamento, previa acquisizione di certificazione medica di idoneità sportiva non agonistica e perfezionamento della relativa integrazione connessa alle coperture assicurative previste.
5. Gli Ufficiali di Gara, nell'esercizio delle rispettive funzioni, rispondono del loro operato all'organizzazione centrale del Settore degli Ufficiali di Gara.
6. La presenza degli Ufficiali di Gara è necessaria a garantire lo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche, internazionali, nazionali e territoriali, secondo quanto stabilito dalla normativa federale.
7. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico, dal Regolamento di Giustizia, dal Regolamento Organico e dal Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, le mansioni, i compiti, l'organizzazione e le responsabilità degli Ufficiali di Gara sono specificati nei rispettivi Regolamenti – Regolamento del Gruppo Direttori di Gara e Regolamento del Gruppo Commissari di Gara.

TITOLO II – GRUPPO COMMISSARI DI GARA

Art. 3 - Istituzione, scopi e finalità

1. Il Gruppo Commissari di Gara della FMI, costituito a Stresa il 3 e 4 Giugno 1961, è un organismo tecnico che, su delega del Consiglio Federale della FMI, cura il reclutamento, l'inquadramento, la formazione, la designazione e la gestione dei Commissari di Gara iscritti all'Albo dei Commissari di Gara, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Il GCG è autonomo e risponde dell'efficienza del proprio operato e del perseguimento delle finalità statutarie e regolamentari al Consiglio Federale.
3. Il GCG è composto da:
 - Presidente
 - Consiglio Direttivo
 - Fiduciari Regionali.L'attività del Gruppo è supportata dalla Segreteria GCG, con sede in Roma presso la FMI.

Art. 4 - Presidente del GCG

1. Il Presidente del GCG rappresenta e dirige il Gruppo Commissari di Gara. È nominato dal Consiglio Federale della FMI, su proposta del Presidente Federale, e resta in carica un quadriennio olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
2. La carica di Presidente del GCG può essere ricoperta da Commissari di Gara in attività (art. 17 comma 2), regolarmente iscritti all'Albo e in regola con quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto federale.
3. Il Presidente del GCG, durante il periodo in cui risulta in carica, non può esercitare il ruolo di Commissario di Gara.
4. La revoca dell'incarico può avvenire da parte del Consiglio Federale per:
 - a) gravi inadempienze operative
 - b) irregolarità procedurali
 - c) carenze di funzionamento.
5. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente del GCG verranno assunte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano in carica.
6. In caso di impedimento definitivo, revoca dell'incarico, o in caso di dimissioni, le sue funzioni saranno gestite *ad interim* dal Presidente della FMI, sino alla nuova nomina da parte del Consiglio Federale.
7. Il Presidente del GCG, esercitando le funzioni conferite dal Consiglio Federale:
 - a) dirige e coordina l'attività del Gruppo Commissari di Gara
 - b) ha la rappresentanza del GCG ed è responsabile del suo funzionamento, per il quale risponde al Presidente della FMI
 - c) propone al Consiglio Federale la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo del GCG
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dando attuazione alle decisioni assunte
 - e) dà puntuale attuazione a tutte le norme e regolamenti federali
 - f) propone al Consiglio Federale l'assetto organizzativo della struttura territoriale dei Commissari di Gara, attraverso l'individuazione dei Fiduciari Regionali e la specificazione delle rispettive aree di competenza, in un quadro di equa distribuzione degli stessi nelle varie Regioni italiane
 - g) convoca e presiede, con periodicità annuale, gli incontri dei Commissari di Gara (anche non in presenza), per discutere e relazionare sull'attività del Gruppo, nonché per procedere all'aggiornamento dei Regolamenti federali e delle normative sportive
 - h) predisporre, con cadenza periodica e preventiva in base ai calendari delle manifestazioni, il quadro delle designazioni (servizi di gara) dei Commissari di Gara e degli Arbitri di Speedway alle manifestazioni internazionali e nazionali titolate e non titolate, tenendo conto dell'importanza e della specificità delle stesse manifestazioni, della categoria, della qualifica e del livello dei Commissari
 - i) può partecipare, in veste consultiva e su invito del Presidente Federale, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale della FMI, in rappresentanza del GCG
 - j) propone al Consiglio Federale, per particolari esigenze, la costituzione, all'interno del GCG, di gruppi di studio o di lavoro, determinandone funzionamento e attribuzioni.

Art. 5 - Consiglio Direttivo GCG

1. Il Consiglio Direttivo del GCG è costituito dal Presidente del GCG e da un numero di membri sino a 6.
2. La carica di membro del Consiglio Direttivo può essere ricoperta da Commissari di Gara in attività (art. 17 comma 2) iscritti all'Albo dei CdG e in regola con quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto federale.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del GCG, e restano in carica un quadriennio olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale. Qualsiasi modifica interessi la composizione del Consiglio Direttivo è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Federale stesso.
4. Durante il periodo in cui risultano in carica possono esercitare la funzione di Commissario di Gara o altro incarico previsto dal presente Regolamento fatta eccezione per il ruolo di Fiduciario Regionale.
5. La revoca dell'incarico dei componenti del Consiglio Direttivo può avvenire da parte del Consiglio Federale, su proposta del Presidente del GCG o sentito lo stesso, per:
 - a) gravi inadempienze operative
 - b) irregolarità procedurali
 - c) carenze di funzionamento.
6. In caso di impedimento temporaneo di uno dei componenti, le specifiche funzioni eventualmente assegnategli saranno affidate *ad interim* ad un altro membro del Consiglio Direttivo o assunte *ad interim* dal Presidente stesso.
7. In caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, di dimissioni o di impedimento definitivo, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove nomine, secondo quanto prescritto dal comma 3 del presente articolo.
8. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento e ha il compito di realizzare il programma di attività approvato annualmente dal Consiglio Federale.

Ad esso compete:

- a) dirigere e controllare l'attività del GCG
 - b) sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale la circolare annuale attuativa del presente Regolamento
 - c) proporre al Consiglio Federale modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento
 - d) emanare circolari esplicative relative all'attività e alle procedure da porre in essere
 - e) predisporre un piano di spesa annuale per le attività del GCG, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, per l'inserimento nel bilancio preventivo
 - f) supportare il Presidente del GCG nella gestione dell'attività del Gruppo sulla base di quanto prescritto dalle normative federali e secondo quanto indicato da specifiche direttive diramate dal Consiglio Federale della FMI
 - g) predisporre annualmente la relazione tecnico-sportiva sull'attività e gestione del GCG
 - h) proporre annualmente al Consiglio Federale, per la necessaria approvazione, le quote di iscrizione all'Albo dei Commissari di Gara
 - i) predisporre ed effettuare controlli sui servizi alle manifestazioni, elencando un quadro generale sui servizi di gara effettuati, con particolare riferimento al numero di non accettazioni di servizio da parte di Commissari designati e l'indicazione di segnalazioni particolari, al fine di un'analisi complessiva sull'operato dei singoli Commissari
 - j) esaminare e vagliare le situazioni ed i comportamenti contrari alle norme del presente Regolamento ed alle vigenti norme federali, assunti dai Commissari di Gara in servizio
 - k) curare la redazione dell'Albo federale dei CdG, adottando i provvedimenti relativi ai movimenti e ai passaggi interni allo stesso sulla base delle risultanze dei servizi effettuati, professionalità, comportamento e disponibilità
 - l) nominare Commissari Formatori e Commissari Ispettori scelti tra i Commissari in attività e in possesso di adeguate competenze.
 - m) individuare, fra i Commissari in servizio, i Tutor per l'attività degli Allievi Commissari
 - n) formare gli Allievi Commissari Sportivi, Tecnici e Fonometristi organizzando specifici corsi, online o in presenza
 - o) organizzare corsi di aggiornamento per i Commissari di Gara su tematiche specifiche, sia online che in presenza
 - p) proporre ai Comitati di specialità eventuali modifiche ai regolamenti sportivi, turistici e tecnici, sulla base delle segnalazioni dei Commissari emerse nel corso dei servizi alle manifestazioni
 - q) esaminare i quesiti sportivi, posti dai Commissari, emersi nel corso delle manifestazioni
 - r) adottare provvedimenti di demerito tecnico nei confronti dei Commissari di Gara, come indicato all'art. 12 del presente Regolamento
 - s) proporre il deferimento agli Organi di Giustizia per i Commissari di Gara responsabili di gravi comportamenti, inadempienze o disservizi che abbiano in qualche modo leso l'immagine del GCG e della FMI.
9. Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente del GCG, anche con carattere d'urgenza ed effettuata con qualsiasi mezzo, si riunisce almeno due volte l'anno, salvo ulteriori convocazioni ritenute necessarie dal Presidente del GCG.

10. Per la validità delle riunioni e delle decisioni assunte è indispensabile la presenza del Presidente del GCG e almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.
11. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente del GCG.
12. Delle singole riunioni viene redatto apposito verbale.

Art. 6 - Fiduciari Regionali

1. Il Consiglio Federale, preso atto dell'andamento del numero di manifestazioni nazionali e territoriali svoltesi nelle varie Regioni italiane, nomina, per la gestione dell'attività territoriale e su proposta del Presidente del GCG, i Fiduciari Regionali, organizzati per Regione o per gruppi di Regioni (Macroaree).
2. I Fiduciari Regionali durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, e rispondono del loro operato direttamente al Presidente del GCG.
3. I Fiduciari Regionali sono nominati tra i Commissari di Gara in attività, che risultano in regola con quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto federale.
4. I Fiduciari, in quanto Commissari di Gara in attività, possono effettuare servizi di gara di qualunque categoria e livello.
5. In caso di temporanea vacanza del ruolo o impedimento temporaneo di un Fiduciario, le funzioni saranno affidate *ad interim* ad un altro Fiduciario oppure assunte *ad interim* dal Presidente del GCG o da componente del Consiglio Direttivo da questi delegato.
6. In caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale nei confronti di uno o più Fiduciari, le rispettive funzioni, su proposta del Presidente del GCG, saranno integrate procedendo a nuove nomine.
7. I Fiduciari Regionali hanno il compito di:
 - a) assicurare e coordinare i servizi dei Commissari di Gara per le manifestazioni di competenza territoriale;
 - b) riferire periodicamente al Consiglio Direttivo, con le modalità e le indicazioni fornite dallo stesso, su:
 - situazione delle manifestazioni sul territorio di propria competenza in relazione allo svolgimento dei servizi di gara;
 - disponibilità dei Commissari della propria zona a svolgere i servizi di gara;
 - adeguatezza dell'organico dei Commissari nella propria zona in relazione alle esigenze sul territorio.

Ulteriori e specifici compiti possono essere attribuiti ai Fiduciari Regionali dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III – COMMISSARI DI GARA

Art. 7 - Il ruolo del Commissario di Gara

1. I Commissari di Gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche per assicurarne la corrispondenza ai Regolamenti sportivi, esercitando i poteri e le funzioni attribuiti dai Regolamenti federali, senza vincolo alcuno di subordinazione ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art.33 dello Statuto del CONI e dall'art.9 dello Statuto della FMI.
2. I Commissari di Gara hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di Tessera FMI e Licenza Agonistica, per fatti commessi durante od in occasione di manifestazioni motociclistiche, secondo quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche (RMM) approvato dal Consiglio Federale.
3. I Commissari di Gara hanno diritto a:
 - a) ricevere una tessera di riconoscimento attestante categoria e qualifica di Commissario di Gara
 - b) usufruire di tutti i servizi previsti per i tesserati FMI
 - c) circolare liberamente su tutto il campo di gara o luogo della manifestazione, quando designati in servizio.

Art. 8 - Designazione

1. La designazione dei Commissari di Gara ad operare i propri servizi nelle diverse manifestazioni motociclistiche viene effettuata, in modalità telematica attraverso il sistema gestionale federale, anche tenendo conto della territorialità:
 - a) per le manifestazioni sportive, titolate e non titolate, a livello nazionale e internazionale: dalla Segreteria del GCG, su indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo del GCG
 - b) per le manifestazioni sportive a livello regionale: dai Fiduciari Regionali territorialmente competenti.
2. A seconda dell'importanza e della complessità delle manifestazioni possono essere designati in servizio, per ciascuna categoria - art. 18.2 – del presente Regolamento, uno o più Commissari di Gara.

Art. 9 - Obblighi, funzioni di servizio, compiti e responsabilità

1. I Commissari di Gara, designati in servizio per le diverse manifestazioni, hanno il l'obbligo di:
 - a) collaborare vicendevolmente nel rispetto dei ruoli, funzioni ed attribuzioni
 - b) svolgere i servizi per i quali vengono designati, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore
 - c) informare il soggetto designatore competente (GCG o Fiduciario Regionale) rispondendo alla designazione telematica entro 24 ore dalla ricezione della stessa, indicando le motivazioni del rifiuto quando non possono accettare il servizio
 - d) dare immediata comunicazione al soggetto designatore competente (GCG o Fiduciario Regionale) e, nei casi più urgenti, al Presidente del GCG o, da ultimo, ad un membro del Consiglio Direttivo quando, per ragioni contingenti, pur avendo accettato il servizio, non possano più assolvere all'incarico
 - e) controllare che, per tutta la durata della manifestazione ed in ogni fase della stessa, vengano rigorosamente applicati, da parte dei Direttori di Gara, degli Organizzatori, dei piloti e dei tesserati FMI, i Regolamenti e le disposizioni della FMI, o del Code FIM quando trattasi di manifestazioni internazionali
 - f) espletare il servizio nei termini e con le modalità prescritte dai Regolamenti nell'ambito della funzione assegnata e devono presentarsi sul luogo indicato con almeno mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di inizio previsto, e devono aspettare almeno mezz'ora dopo l'esposizione dell'ultima classifica della manifestazione per allontanarsi dal luogo della manifestazione e comunque presenziare alle premiazioni finali della stessa
 - g) non ingerire, per alcun motivo, in questioni organizzative anche sotto forma di consigli o assumere funzioni esecutive o abbandonare il servizio, anche temporaneamente, senza un giustificato e valido motivo
 - h) non provocare, per alcun motivo, polemiche con Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche, Organizzatori, Piloti, Accompagnatori, Meccanici e Tesserati alla FMI in generale
 - i) non ingerire in alcun modo nel servizio di ordine pubblico ma prendere eventualmente contatto con i preposti a tale servizio solo allo scopo di farsi riconoscere ed avere libera circolazione sul luogo della manifestazione o campo di gara

- j) non comunicare direttamente agli interessati eventuali provvedimenti disciplinari che intendono proporre al Commissario Delegato.
 - k) comunicare tempestivamente eventuali controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di cui al presente Regolamento.
 - l) Svolgere, qualora designato contestualmente alla funzione di servizio propria del Commissario ed in possesso dei requisiti prescritti dalla regolamentazione federale, le specifiche funzioni di Delegato Ambientale quale preposto alla valutazione della sostenibilità ambientale delle manifestazioni.
2. A seconda delle categorie di cui all'art. 1, i Commissari di Gara possono essere designati con diverse funzioni di servizio, in ragione delle quali hanno precisi compiti e responsabilità, specificati di seguito nei commi 3, 4, 5, 6, 7.
3. I Commissari Sportivi possono essere designati in qualità di:
- Commissari Sportivi Delegati
 - Commissari Sportivi Non Delegati.

Commissario Sportivo Delegato

- a) rappresenta, nell'ambito del servizio, il GCG verso gli Organizzatori, i Direttori di Gara, gli Addetti alle Manifestazioni e i Dirigenti Federali eventualmente presenti;
- b) risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo del GCG;
- c) è responsabile del servizio e del coordinamento di tutto lo staff dei Commissari di Gara presenti;
- d) effettua le Operazioni Preliminari, assiste alle Prove Ufficiali, alle partenze e arrivi e vigila su tutto lo svolgimento della manifestazione;
- e) controlla che il Direttore di Gara, il Segretario di Gara e gli altri Addetti alle Manifestazioni e Preposti applichino correttamente le disposizioni federali e abbiano i requisiti richiesti per svolgere le proprie funzioni;
- f) controlla che per tutto lo svolgimento della manifestazione vengano applicati i regolamenti e le disposizioni della FMI o della FIM o FIME nel caso in cui si tratti di manifestazioni internazionali ed europee;
- g) deve assicurarsi che l'Organizzatore abbia ottenuto i permessi federali previsti ed abbia provveduto agli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in termini di Responsabilità Civile, stipulando la Polizza assicurativa, nei termini e modalità previsti norme federali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- h) verifica che il Direttore di Gara ed il Medico di Gara abbiano sottoscritto il Regolamento Particolare della manifestazione;
- i) controlla, attraverso il sistema gestionale delle manifestazioni motociclistiche, che i piloti siano in regola con i documenti federali previsti;
- j) non consente la partecipazione alla manifestazione a quei licenziati che non dovessero risultare in regola con i documenti prescritti oltre al certificato di idoneità in corso di validità secondo quanto risultante dai sistemi gestionali federali o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;
- k) rinvia ad apposita visita medica di controllo i piloti per i quali si rendessero necessari accertamenti sull'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività agonistica, anche per verificare traumi successivi al rilascio del certificato di idoneità, ed eventualmente, su proposta ed indicazione del Medico di Gara, esclude il pilota dalla partecipazione alla manifestazione;
- l) esclude dalla partecipazione alla manifestazione quei motocicli che, a suo giudizio o su segnalazione dei Commissari Tecnici, non siano rispondenti ai regolamenti, o non siano ritenuti idonei;
- m) riceve eventuali reclami, provvede al loro esame e prende le decisioni necessarie, nei limiti della propria competenza;
- n) adotta, nei limiti della propria competenza, i provvedimenti disciplinari, le ammende e le penalità previste dai regolamenti federali vigenti, dal RMM e dai Regolamenti di specialità, valutando successivamente l'eventuale deferimento dell'interessato agli Organi di Giustizia federali, per l'irrogazione di una più grave sanzione, in aggiunta a quella irrogata;
- o) valuta ed eventualmente notifica agli interessati i provvedimenti sanzionatori proposti dal DdG - penalità;
- p) ha l'obbligo di informare tempestivamente la FMI in caso di sospensione della manifestazione o in caso di incidente di particolare gravità o mortale;
- q) ha l'obbligo di assistere alle verifiche tecniche di fine gara per una tempestiva notifica, agli interessati, di eventuali provvedimenti proposti dal Commissario Tecnico o Fonometrista;
- r) ha l'obbligo di assistere alle premiazioni per verificare la presenza al podio dei primi tre classificati di ogni gara;
- s) raccoglie tutti i documenti inerenti la Manifestazione ed i Rapporti degli altri Commissari di Gara eventualmente in servizio e provvede, nel tempo massimo di 24 ore dalla data di chiusura della manifestazione, ad inviare all'Organo della FMI che ha approvato il Regolamento Particolare tutta la documentazione corredata anche dalla copia del "Rapporto del Commissario Delegato" redatto in formato telematico, debitamente e chiaramente compilato in ogni sua parte;

- t) verifica che il Medico di Gara abbia compilato digitalmente e firmato il rapporto conclusivo della manifestazione nella quale hanno prestato servizio secondo quanto previsto dalla regolamentazione federale;
- u) invia alla Segreteria del GCG, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo del GCG, il "Rapporto del Commissario Delegato" debitamente compilato.

Commissario Sportivo Non Delegato

- a) è responsabile verso il Commissario Sportivo Delegato per i compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- b) coadiuva il Commissario Sportivo Delegato e lo sostituisce in caso di necessità o temporanea assenza.

4. I Commissari Tecnici possono essere designati in qualità di:

- Primo Commissario Tecnico
- Commissario Tecnico.

Primo Commissario Tecnico

- a) è responsabile verso il Commissario Sportivo Delegato per la parte tecnica e per quei compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- b) effettua le necessarie verifiche prescritte dai Regolamenti nazionali o internazionali vigenti, dal Regolamento Particolare della manifestazione ed eventualmente richieste dal Commissario Sportivo Delegato;
- c) controlla che i motocicli siano rispondenti ai requisiti di sicurezza e tecnici previsti dalla FMI e comunica al Commissario Sportivo Delegato, per i provvedimenti del caso, le eventuali anomalie tecniche riscontrate in termini di sicurezza o in difetto con i regolamenti tecnici vigenti;
- d) effettua le Operazioni Preliminari, assiste alle Prove Ufficiali, partenze, arrivi e vigila su tutto lo svolgimento della manifestazione;
- e) nelle manifestazioni internazionali, prenderà parte alle riunioni di Giuria, ove previsto e come stabilito dai regolamenti della FIM, con l'obbligo di riferire al Commissario Sportivo Delegato.

Commissario Tecnico

- a) è responsabile verso il Primo Commissario Tecnico per i compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- b) coadiuva il Primo Commissario Tecnico e lo sostituisce in caso di necessità o temporanea assenza.

5. I Commissari Fonometristi possono essere designati in qualità di:

- Primo Commissario Fonometrista
- Commissario Fonometrista.

Primo Commissario Fonometrista

- a) è responsabile verso il Commissario Sportivo Delegato per le prove Fonometriche e per quei compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- b) comunica al Commissario Sportivo Delegato, per i provvedimenti del caso, le eventuali anomalie riscontrate in difetto con i regolamenti vigenti.

Commissario Fonometrista

- a) è responsabile verso il Primo Commissario Fonometrista per i compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- b) coadiuva il Primo Commissario Fonometrista e lo sostituisce in caso di necessità o temporanea assenza.

6. L'Arbitro Speedway esercita il supremo controllo sulla gara ed è responsabile per il rispetto di tutte le previsioni regolamentari, così come specificato nel Regolamento della Specialità Speedway annualmente approvato dal Consiglio Federale.

7. I **Commissari Ispettori** nominati dal Consiglio Direttivo sono inviati con tale qualifica alle manifestazioni motociclistiche con il compito di relazione in merito all'operato dei CdG. Durante lo svolgimento di tale incarico non dovranno in alcun modo sovrapporsi all'attività dei CdG in servizio. Il Presidente e i Membri del Consiglio Direttivo del GCG rientrano d'ufficio in tale categoria in vigore della carica. Ai CdG Ispettori, per la loro specifica attività in ambito federale, è riconosciuto un compenso deliberato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente GCG.

Art. 10 - Formazione e aggiornamento

1. Il Consiglio Direttivo GCG, nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Commissione Formazione e coadiuvato dall'attività dei Commissari Formatori (art. 5 comma 8, lett. I), organizza corsi di formazione e incontri di aggiornamento per l'inquadramento e la qualificazione dei Commissari di Gara, nello specifico:
 - corsi per l'attribuzione della qualifica
 - corsi di aggiornamento in presenza o a distanza
 - workshop su tematiche specifiche del ruolo di Commissario di Gara.
2. Il GCG fornisce strumenti e materiale formativo, anche finalizzati a illustrazione e diffusione delle modifiche regolamentari.
3. I corsi atti a sostenere la formazione per accedere all'ammissione alle diverse categorie e qualifiche dei Commissari di Gara vengono indetti con apposita circolare del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Diritti e doveri

1. I Commissari di Gara devono svolgere le rispettive funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità, ed indipendenza di giudizio, secondo quanto prescritto dallo Statuto del CONI e dallo Statuto della FMI.
2. I Commissari di Gara hanno l'obbligo di osservare e tenersi aggiornati sullo Statuto, il Codice Etico ed i Regolamenti della FMI ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali e sono chiamati ad espletare con scrupolosa osservanza tutte le norme tecniche e disciplinari proprie del ruolo rivestito, evitando atti o assumendo comportamenti che possano comunque incidere negativamente o recare pregiudizio all'organizzazione sportiva in generale, alla FMI ed al GCG.
3. I Commissari di Gara devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità, instaurando con i colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione, astenendosi dall'esprimere pubblicamente giudizi sul loro operato.
4. I Commissari di Gara, in relazione al loro ruolo fiduciario, non possono fare in pubblico o alla stampa dichiarazioni, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati e che comportino riferimenti in merito alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati, in qualsiasi forma proposta, in ordine alle manifestazioni nelle quali abbiano o meno prestato il loro servizio, né tanto meno in relazione all'attività del Gruppo Commissari di Gara e della FMI, nel rispetto dei ruoli istituzionalmente ricoperti. I Commissari di Gara devono improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine del Gruppo Commissari di Gara e del loro ruolo.
5. I Commissari di Gara non possono prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla FMI e non possono fare abuso della qualifica attribuita di Ufficiale di Gara per fini diversi da quelli istituzionali.
6. I Commissari di Gara non possono ricorrere avverso le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia sui provvedimenti assunti durante il servizio.
7. I Commissari di Gara che assistono quali spettatori alle varie manifestazioni non devono assolutamente intromettersi nell'operato dei colleghi in servizio, se non espressamente richiesto da questi e per casi di estrema necessità.
8. I Commissari di Gara non possono svolgere le proprie funzioni quando nella manifestazione risultino iscritti piloti loro congiunti diretti di primo grado.
9. I Commissari di Gara devono versare la quota per il tesseramento e l'iscrizione all'Albo del Gruppo Commissari di Gara e sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento o riunioni o incontri, indetti dal GCG.
10. I Commissari di Gara devono tempestivamente informare la Segreteria del GCG di eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee.
11. I Commissari di Gara hanno l'obbligo di utilizzare la casella di posta elettronica loro assegnata dalla FMI, necessaria esclusivamente per tutte le comunicazioni ufficiali, unitamente alla necessità di essere contattabili ad un numero di telefonia mobile.
12. I Commissari di Gara sono tenuti ad indossare, durante la manifestazione, l'abbigliamento federale assegnato e a mostrare in servizio la tessera identificativa, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
13. La mancata osservanza dei doveri indicati dal presente Regolamento da parte dei Commissari di Gara comporta il deferimento ai competenti organi di giustizia.

14. Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara, in occasione di manifestazioni ove i Commissari sono designati, sono garantite da fede privilegiata.

Art. 12 - Competenza e provvedimenti di demerito tecnico

1. I CdG, secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 dello Statuto federale, non sono Organi di Giustizia della FMI.
2. Gli atti posti in essere nelle materie di specifica competenza da parte dei CdG sono impugnabili dinanzi al primo grado dei competenti Organi di Giustizia della FMI.
3. Fatte salve le competenze degli Organi di Giustizia federali, è demandata alla competenza del Consiglio Direttivo del GCG giudizio di demerito tecnico relativo all'errata applicazione dei regolamenti da parte dei Commissari di Gara, alla loro insufficienza operativa e gestionale o manifesta incapacità nello svolgimento dei compiti assegnati, nonché a violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento.
4. Il Consiglio Direttivo del GCG può adottare i seguenti provvedimenti di demerito tecnico, secondo la gravità degli errori e delle violazioni:
 - a) **richiamo scritto**: il richiamo scritto consiste nell'esposizione della violazione commessa con l'invito ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni violate.
 - b) **sospensione a termine dai servizi**: la sospensione comporta l'interdizione temporanea a svolgere il ruolo di Commissario di Gara e viene inflitta per fatti ritenuti gravi o lesivi o in caso di recidiva, per un periodo minimo di 30 giorni ed un massimo di un anno.
5. I provvedimenti relativi devono essere obbligatoriamente notificati riservatamente agli interessati, che hanno la facoltà di far pervenire, nel termine di 5 giorni, le controdeduzioni scritte.
6. Il richiamo scritto può essere inflitto per una sola volta in un anno ed il provvedimento deve essere comunicato all'interessato. Dopo tali comunicazioni verrà obbligatoriamente inflitta la sospensione a termine fino ad un massimo di sei mesi.
7. Nei casi di violazione delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia federale dovrà essere inoltrata denuncia alla Procura federale.
8. La Procura federale, all'atto di apertura del procedimento disciplinare a carico di un Commissario di Gara deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo del GCG.

Art. 13 - Commissari Benemeriti

A tutti i Commissari di Gara non più in attività di servizio per raggiunti limiti d'età (art. 17 comma 2) viene attribuito il titolo di Commissario Benemerito come riconoscimento dell'attività svolta e previo mantenimento del tesseramento alla FMI. L'elenco dei Commissari Benemeriti viene aggiornato annualmente dalla Segreteria GCG e pubblicato sul sito federale.

TITOLO IV – L'ALBO CDG

Art. 14 - Struttura dell'Albo

1. È istituito, presso la FMI, l'Albo dei Commissari di Gara che riunisce i nominativi di tutti i Commissari di Gara riconosciuti e abilitati dalla FMI.
2. Il tesseramento quale Ufficiale di Gara e l'appartenenza all'Albo costituisce requisito imprescindibile per l'esercizio del ruolo di Commissario di Gara.
3. Tale appartenenza, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 15 paragrafo b e c del Codice Etico FMI, dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI, è incompatibile con il tesseramento attraverso un Moto Club affiliato o attraverso il Moto Club d'Italia, nonché con lo svolgimento di attività agonistica in ambito federale e, in ogni caso, con lo svolgimento di qualsivoglia attività non autorizzata nell'ambito delle competenze della FMI.
4. Hanno accesso all'Albo CdG esclusivamente i soggetti inquadrati tra i Commissari di Gara a seconda della specifica categoria e qualifica (art. 18).
5. L'Albo è redatto, e aggiornato annualmente, a cura del GCG previa delibera del Consiglio Federale. L'Albo aggiornato viene pubblicato sul sito federale entro il 10 marzo di ogni anno ed è valido per l'anno in corso salvi successivi aggiornamenti.
6. Le procedure di tesseramento alla FMI ed iscrizione e rinnovo all'Albo dei Commissari sono stabilite con circolare federali, approvate annualmente dal Consiglio Federale.
7. Il mancato rinnovo dell'iscrizione e del tesseramento alla FMI, entro i termini e secondo le modalità previsti dalle circolari federali, comportano l'esclusione definitiva dall'Albo.

Art. 15 - Prima iscrizione: requisiti e bandi di ammissione ai corsi

1. I bandi per l'iscrizione ai Corsi per Allievi CdG, finalizzati al primo accesso all'Albo CdG, vengono indetti, con apposita circolare, su scala nazionale, o limitatamente a quelle Regioni in cui si rilevano particolari necessità.
2. I requisiti minimi necessari per presentare domanda di ammissione ai corsi per Allievo Commissario Sportivo, Allievo Commissario Tecnico, Allievo Commissario Fonometrista e Arbitro Speedway, sulla base dei termini e delle modalità definite da apposito bando, sono i seguenti:
 - a) possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2 lett. a) e b) dello Statuto FMI
 - b) cittadinanza italiana
 - c) età minima 18 anni compiuti
 - d) età massima 60 anni
 - e) diploma di scuola secondaria di 2° grado
 - f) certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica
 - g) assenza di provvedimenti disciplinari, in qualità di tesserato FMI, in corso di esecuzione
 - h) non essere iscritto all'Albo dei Direttori di Gara in attività
 - i) non aver subito provvedimenti di cancellazione dall'Albo
 - j) non avere rapporti di dipendenza, o comunque commerciali, con Case, Scuderie e Fabbrikanti o Importatori di motoveicoli, accessori e parti speciali
 - k) non avere un impiego retribuito, in qualità di dipendente, nell'ambito della FMI
 - l) non far parte, in qualità di Presidente o Coordinatore, di Commissioni o Comitati nazionali della FMI
 - m) non aver già partecipato, nel corso dello stesso anno solare, ai corsi per l'ammissione, risultando non idoneo
3. Verificati i requisiti di ammissione per la partecipazione da parte della Segreteria del GCG, l'Allievo seguirà un corso formativo e dovrà sostenere un esame finale, il superamento del quale darà accesso all'iscrizione all'Albo del Gruppo Commissari di Gara ratificata con formale delibera del Consiglio Federale.

Art. 16 - Rinnovo iscrizione

1. I rinnovi di tesseramento e iscrizione sono annuali (anno solare). Le quote di iscrizione, i termini e le modalità sono stabiliti annualmente dalle circolari federali e deliberati dal Consiglio Federale.
2. Successivamente al rinnovo dell'iscrizione, al CdG viene inviata la tessera di identificazione personale.
3. La mancanza di versamento delle quote di tesseramento e di iscrizione, entro i termini previsti, determina la procedura di cancellazione d'ufficio come da art. 24 comma 1 lett. d) del presente Regolamento.

Art. 17 - Status di iscrizione

1. L'Albo dei Commissari di Gara prevede 2 condizioni:
 - Commissari di Gara in attività
 - Commissari di Gara in condizione di indisponibilità temporanea
2. Commissari di Gara **IN ATTIVITÀ**

Include tutti i Commissari di Gara in attività di servizio di qualunque categoria e qualifica (art. 17), regolarmente abilitati a prestare i loro servizi nelle manifestazioni sportive territoriali, nazionali o internazionali titolate che si svolgono in Italia; in regola con l'iscrizione all'Albo CdG e di età non superiore a 70 anni (con proroga fino al 31 dicembre dell'anno di compimento). Tale limite è prolungabile fino a 75 anni, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 31/12 di ogni anno. Ai fini della valutazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il CdG dovrà inviare annualmente alla Segreteria del Gruppo un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica.

È data facoltà, a coloro che abbiano compiuto 65 anni e che siano in attività da più di 25 anni, di avanzare richiesta al Presidente del Gruppo per essere collocati nel ruolo di Commissario Benemerito (art. 13) rinunciando così a proseguire nello svolgimento delle attività.

3. Commissari di Gara **IN CONDIZIONE DI INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA**

Si tratta di CdG che vengono a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) breve esonero dallo svolgimento delle specifiche funzioni, per motivi personali o di salute
- b) indisponibilità giustificata per motivi di lavoro
- c) altri motivi particolari specificamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'indisponibilità di cui ai punti a) e c) è limitata ad un massimo di un anno anche non consecutivo: superato tale limite il Commissario verrà definitivamente cancellato dall'Albo. Nel conteggio non dovranno essere considerati periodi di indisponibilità per motivi personali comunicate per iscritto e nei termini dovuti per un massimo di 40 giorni l'anno.

4. **Reintegro dalla condizione di indisponibilità temporanea**

Al termine del periodo di indisponibilità temporanea per motivi di salute, per essere reinseriti nella sezione "in attività" dell'Albo, i CdG dovranno presentare una certificazione medica di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Il reintegro avverrà con le seguenti modalità:

- **fino a 6 mesi** di indisponibilità, il reintegro è automatico
- **dopo 6 mesi** di indisponibilità, il reintegro è possibile solo dopo aver superato l'esame previsto, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo GCG con apposita circolare e sentito il parere della Commissione Medica.

Art. 18 - Classificazione dei Commissari di Gara

1. I Commissari di Gara sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - Commissario **Sportivo**
 - Commissario **Tecnico**
 - Commissario **Fonometrista**
 - **Arbitro Speedway.**

2. Ogni categoria – ad eccezione dell'Arbitro Speedway – presenta diversi gradi di avanzamento ("qualifiche"), che indicano un graduale aumento del livello di competenza, esperienza e responsabilità nella gestione delle proprie funzioni di servizio e nella supervisione di tutte le attività
3. Le modalità e i termini per il passaggio alla qualifica superiore, nell'ambito di ogni categoria, sono individuati sulla base delle prescrizioni descritte ai successivi artt. 19, 20, 21, 22. Per motivi di valida urgenza e necessità, ad insindacabile giudizio del Presidente del GCG, i Commissari di Gara di qualsiasi categoria potranno ricoprire incarichi e funzioni di qualifica superiori, limitatamente legati ai servizi prestati in occasione del singolo evento.

Art. 19 - Qualifica Expert

1. Il Consiglio Direttivo del GCG, con cadenza e validità annuale, prima dell'inizio della stagione sportiva, redige un elenco di Commissari di Gara Sportivi, Tecnici e Fonometristi, da inserire, secondo le esigenze, nella categoria "Expert". La selezione dei Commissari inseriti nella categoria Expert è determinata da:
 - a) esperienze pregresse;
 - b) eventuali *iter* addestrativi stabiliti dal GCG e regolarmente compiuti;
 - c) risultanze delle relazioni dei Fiduciari Regionali;
 - d) eventuali esiti ispettivi sui servizi di gara;
 - e) disponibilità ad effettuare i servizi in manifestazioni sportive di particolare rilevanza.
2. I Commissari con qualifica Expert possono essere designati in qualità di Commissario Sportivo Delegato, Primo Commissario Tecnico o Primo Commissario Fonometrista in gare titolate nazionali, internazionali e di particolare rilevanza.

Art. 20 - Commissario Sportivo

1. La categoria Commissari Sportivi prevede le seguenti qualifiche:
 - Allievo Commissario Sportivo
 - Commissario Sportivo Territoriale
 - Commissario Sportivo Nazionale
 - Commissario Sportivo Expert.
2. **Allievo Commissario Sportivo**
 - a) L'Allievo Commissario Sportivo parteciperà al corso, della durata di un anno, per diventare Commissario Sportivo Territoriale. Alla fine del corso dovrà sostenere un esame, costituito da una prova scritta e una prova orale, sottoponendosi al giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice nominata dal Consiglio Direttivo del GCG
 - b) In caso di mancata idoneità, l'Allievo non potrà partecipare ad altro Corso Allievi per almeno un anno.
3. **Commissario Sportivo Territoriale**
 - a) Accedono alla qualifica di Commissario Sportivo Territoriale gli Allievi Commissari Sportivi che, superate le prove d'esame, risultino idonei al passaggio.
 - b) I Commissari Sportivi Territoriali possono effettuare servizi in manifestazioni sportive:
 - a carattere territoriale, con funzioni di Commissario Sportivo Territoriale Delegato o non delegato;
 - a carattere nazionale, con funzione da Commissario Sportivo non Delegato.
4. **Commissario Sportivo Nazionale**
 - a) Possono accedere alla qualifica di Commissario Sportivo Nazionale solo i Commissari Sportivi Territoriali che, nel limite numerico individuato dal Consiglio Direttivo, sulla base delle esigenze di organico e professionalità dei Commissari, abbiano maturato almeno un anno di permanenza nella qualifica di Commissari Sportivi Territoriali, abbiano superato una prova di esame scritta e orale e siano ritenuti idonei al passaggio della successiva qualifica.
 - b) I Commissari Sportivi Nazionali possono effettuare i rispettivi servizi in manifestazioni sportive a carattere territoriale, nazionale ed internazionale con funzioni di Commissario Sportivo Delegato e/o Commissario Sportivo non delegato.
5. I Commissari Sportivi di ciascuna qualifica possono svolgere le rispettive funzioni di servizio in qualità di Commissario Sportivo Delegato oppure di Commissario Sportivo non delegato, come descritto all'art. 9.3.

Art. 21 - Commissario Tecnico

1. La categoria Commissari Tecnici prevede le seguenti qualifiche:
 - Allievo Commissario Tecnico
 - Commissario Tecnico Nazionale
 - Commissario Tecnico Internazionale
 - Commissario Tecnico Expert.
2. **Allievo Commissario Tecnico**
 - a) L'Allievo Commissario Tecnico parteciperà al corso, della durata di un anno, per diventare Commissario Tecnico Nazionale. Alla fine del corso, l'Allievo Commissario Tecnico dovrà sostenere un esame, costituito da una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, sottoponendosi al giudizio insindacabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Consiglio Direttivo del GCG.
 - b) Al corso potranno partecipare anche i Commissari Sportivi già in ruolo
 - c) In caso di mancata idoneità, l'Allievo non potrà partecipare ad altro Corso Allievi per almeno un anno.
3. **Commissario Tecnico Nazionale**
 - a) Accedono alla qualifica di Commissario Tecnico Nazionale gli Allievi Commissari Tecnici che, superata la prova d'esame, risultino idonei al passaggio.
 - b) I Commissari Tecnici Nazionali possono effettuare servizi in manifestazioni sportive a carattere:
 - territoriale e nazionale;
 - nazionale non titolate con funzione di 1° Tecnico;
 - internazionale con funzioni di 1° Tecnico o di Tecnico.
4. **Commissario Tecnico Internazionale**
 - a) Accedono alla qualifica di Commissario Tecnico Internazionale i Commissari Tecnici Nazionali che, su indicazione del Consiglio Direttivo del GCG ed in base alle esigenze di organico, vengono ammessi a partecipare allo specifico Seminario indetto dalla FIM, superando, al termine dello stesso, la prova d'esame prevista.
 - b) I Commissari Tecnici Internazionali, per conservare tale qualifica, devono partecipare e superare le prove d'esame nei Seminari indetti dalla FIM.
 - c) I Commissari Tecnici Internazionali possono effettuare servizi in manifestazioni sportive a carattere territoriale, nazionale ed internazionale con funzioni di 1° Tecnico o di Tecnico.
5. I Commissari Tecnici di ciascuna qualifica possono svolgere le rispettive funzioni di servizio in qualità di 1° Commissario Tecnico oppure di Commissario Tecnico, come descritto all'art. 9.4.

Art. 22 - Commissario Fonometrista

1. La categoria Commissari Fonometristi prevede le seguenti qualifiche:
 - a) Allievo Commissario Fonometrista
 - b) Commissario Fonometrista
 - c) Commissario Fonometristi Expert.
2. **Allievo Commissario Fonometrista**
 - a) L'Allievo Commissario Fonometrista parteciperà al corso per diventare Commissario Fonometrista. Alla fine del corso, l'Allievo Commissario Fonometrista dovrà sostenere un esame, costituito da una prova scritta ed una prova orale, sottoponendosi al giudizio insindacabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Consiglio Direttivo del GCG.
 - b) Al corso potranno partecipare anche i Commissari Sportivi e Commissari Tecnici già in ruolo.
 - c) In caso di mancata idoneità, l'Allievo non potrà partecipare ad altro Corso Allievi per almeno un anno.

3. Commissario Fonometrista

- a) Accedono alla qualifica di Commissario Fonometrista gli Allievi Fonometristi che, superata la prova d'esame, risultino idonei al passaggio.
 - b) I Commissari Fonometristi possono effettuare servizi in manifestazioni di qualunque categoria con funzioni di 1° Fonometrista o Fonometrista.
4. I Commissari Fonometristi di ciascuna qualifica possono svolgere le rispettive funzioni di servizio in qualità di 1° Commissario Fonometrista oppure di Commissario Fonometrista, come descritto all'art. 9.5.

Art. 23 – Arbitro Speedway

1. L'Arbitro di Speedway deve partecipare al corso, della durata di un anno, per esercitare le funzioni di specifica competenza, così come specificato nel Regolamento della Specialità Speedway annualmente approvato dal Consiglio Federale.
2. Alla fine del corso, l'Arbitro di Speedway dovrà sostenere un esame, costituito da una prova scritta ed una prova orale, sottoponendosi al giudizio insindacabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Consiglio Direttivo del GCG.

Art. 24 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione di un Commissario di Gara dall'Albo ratificata con formale delibera del Consiglio Federale avviene:
 - a) per dimissioni da parte dell'interessato – da comunicare alla Segreteria del GCG
 - b) per non aver accettato, nell'arco di due anni, le designazioni ricevute, in periodi non segnalati come di indisponibilità, con una percentuale superiore al 50%
 - c) per un periodo di indisponibilità temporanea superiore ad un anno, anche non consecutivo: superato tale limite il Commissario viene definitivamente cancellato dall'Albo
 - d) per mancato rinnovo del tesseramento FMI e dell'iscrizione all'Albo, entro i termini indicati dalle apposite circolari federali
 - e) per la perdita dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione
 - f) per aver subito provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Giustizia federale passati in giudicato, con irrogazione di sanzione inibitoria superiore ad un anno
 - g) al compimento del 70° anno di età, elevabile a 75 anni su specifica richiesta dell'interessato - da presentarsi ogni anno - e conseguente esame della stessa da parte del Consiglio Direttivo.
2. La cancellazione dall'Albo dei Commissari di Gara determina la perdita di tutti i diritti acquisiti in termini di categoria e qualifica. Tale cancellazione è definitiva nei casi prescritti ai punti e), f) e g) del precedente comma; in tutti gli altri casi, l'interessato potrà procedere ad una nuova iscrizione all'Albo, rispettando quanto prescritto dall'art. 15 del presente Regolamento.

TITOLO V – NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 25 - Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 4 dello Statuto federale, la validità del presente Regolamento è subordinata alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI, alla quale seguirà la pubblicazione del medesimo nell'apposita sezione dedicata presente sul sito istituzionale.
2. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi circa l'applicazione di norme contenute nel presente Regolamento, ciascun interessato potrà inviare a mezzo mail apposita comunicazione scritta all'attenzione del Consiglio Direttivo del GCG che, previa indicazione da parte del Consiglio Federale, preciserà il significato delle disposizioni interpretative di cui al presente Regolamento, provvedendo, all'esito, alla pubblicazione sul sito istituzionale.
3. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento, si rimanda alle norme dello Statuto della FMI, del Codice Etico ed a tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale, e specificatamente al Regolamento di Giustizia, al Regolamento Organico Federale, al Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, alla Circolare Sportiva ed alla Circolare FMI.
4. Il Codice Etico FMI, definendo il complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti federali si devono attenere per il perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi, costituisce primaria garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione essendo posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti i portatori di interesse.